

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 50

Anno 50

28 febbraio 2019

N. 60

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
27 FEBBRAIO 2019, N.3

**Modifiche al bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici
nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'Ordinanza n. 2
del 19 febbraio 2019. Integrazione delle aree ammissibili**



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

ORDINANZA n. 3 del 27 febbraio 2019

Modifiche al bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019. Integrazione delle aree ammissibili.

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un'area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare l'articolo 11 che prevede sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Vista, inoltre, la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto:

- il comma 1-bis all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii .che dispone che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”*;
- il comma 1-ter all'art. 11 della D.L. 74/12 che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”*
- il comma 1-quater dell'articolo 11, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”*;

Richiamato il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata, pertanto, la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”* con la quale il Commissario Delegato dispone, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere, affinché le azioni rivolte alla ricostruzione possano essere più incisive ed efficaci per giungere alla conclusione della ricostruzione in questa parte del territorio che è risultata maggiormente colpita dal sisma del maggio 2012;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Considerato che è interesse del Commissario Delegato favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012, incentivando l'insediamento di nuove attività economiche/professionali e/o di associazioni, fondazioni, enti no profit, in coerenza con il contesto economico, culturale, sociale e architettonico dei centri stessi,

oppure la riqualificazione, lo sviluppo e l'ampliamento delle attività economiche/professionali/no e/o di associazioni, fondazioni, enti no profit esistenti, anche connesse a percorsi di rientro delle attività, con esclusione delle spese già oggetto di contribuzione da parte del Commissario ai sensi dell'Ordinanza 57/2012;

Richiamata la propria comunicazione prot. CR-2019-2643 del 4 febbraio 2019 con la quale:

- è stato richiesto alla Regione Emilia-Romagna di provvedere ad avviare il percorso previsto dalla normativa vigente, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e s.mm.ii, come sopra declinato;
- sono state individuate le risorse finanziarie residue, da programmare pari ad € 35.000.000,00 a valere sull'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.mi., per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012, così come individuati nell'allegato A dell'Ordinanza n. 34/2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 4 febbraio 2019 con la quale, tra gli altri aspetti della medesima, la Regione Emilia-Romagna:

- ha preso atto di quanto richiesto e indicato dal Commissario delegato con comunicazione prot. CR-2019-2643 del 4 febbraio 2019;
- ha preso atto di quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 34 del 28 Dicembre 2017, in merito alla revisione del perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;
- ha approvato quale allegato 1, in attuazione di quanto previsto nell'articolo 11, comma 1-quater il "BANDO PER IL RIPOPOLAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI PIU' COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012";
- ha proposto al Commissario delegato che eventuali modifiche e/o integrazioni delle aree dei centri storici, delle frazioni e/o delle altre zone indicate dai Comuni interessati nei propri atti di pianificazione e/o individuate a seguito della formale richiesta da parte della Regione possano essere disposte, su richiesta dei comuni interessati, con apposite ordinanze del Commissario stesso;

Richiamata la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, e in particolare il punto 3 del dispositivo, con il quale è stato approvato il bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-19 maggio 2012, in coerenza con i contenuti

di cui all'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 4 febbraio 2019, quale allegato 1), sua parte integrante e sostanziale;

Richiamati altresì i seguenti articoli del bando di cui all'allegato 1 alla propria ordinanza n. 2/2019:

- l'articolo 3, che, nell'individuare le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del bando stesso ha stabilito che parte delle suddette risorse, per un importo complessivo massimo pari a € 5.000.000,00, è destinata al finanziamento degli interventi localizzati nei centri storici e/o nelle frazioni e/o in altre aree dei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti, secondo i seguenti importi massimi:
 - € 1.500.000,00 sono destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Carpi;
 - € 1.500.000,00 sono destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Cento;
 - € 2.000.000,00 sono destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Ferrara.
- l'articolo 4 "Interventi ammissibili";
- l'articolo 11 "Micro, piccole e medie imprese: requisiti soggettivi di ammissibilità";
- l'articolo 12 "Liberi professionisti e lavoratori autonomi: requisiti soggettivi di ammissibilità";
- l'articolo 13 "Associazioni, fondazioni, enti no profit: requisiti soggettivi di ammissibilità";
- l'articolo 19 "Allegati alla domanda di contributo";
- l'articolo 21, che dispone:
 - che le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, all'interno delle finestre e delle scadenze di seguito indicate:
 - 1° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 1° marzo 2019 alle ore 13.00 del giorno 28 giugno 2019;
 - 2° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2019 alle ore 13.00 del giorno 29 novembre 2019;
 - 3° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 maggio 2020;
 - che, nella fase di prima attuazione del presente bando, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond delle dotazioni finanziarie indicate nell'articolo 3, si procederà alla chiusura anticipata della 1° finestra al

raggiungimento di 400 domande presentate;

- l'articolo 49 "Obbligo di garantire la stabilità dell'operazione";
- l'articolo 50 "Oggetto dei controlli";
- l'articolo 51 "Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo";

Considerato che il riferimento all'accesso diretto al pubblico, quale condizione per la finanziabilità degli interventi di insediamento e/o riqualificazione, contenuto nel sopra richiamato articolo 4, comma 1 del bando di cui all'allegato 1 all'Ordinanza n. 2/2019 può generare interrogativi e perplessità in merito alla possibilità di finanziare realtà produttive che lavorando in conto terzi, non hanno accesso al pubblico, nonostante garantiscano con la loro presenza una certa vitalità nel centro storico per via dei lavoratori e fornitori che vi affluiscono;

Ritenuto opportuno eliminare tale riferimento e modificare il suddetto comma 1 dell'articolo 4 con il seguente:

"1. I progetti finanziati ai sensi del presente bando devono prevedere interventi aventi ad oggetto l'insediamento e/o la riqualificazione, l'ammodernamento e/o l'ampliamento delle attività d'impresa, professionali e/o no profit in immobili localizzati nelle aree dei centri storici, delle frazioni e/o di altre aree dei comuni indicati nel titolo 6 del presente bando, che abbiano come obiettivo prioritario quello di aumentare l'attrattività dei luoghi e l'aumento dei flussi di persone verso le aree stesse."

Considerato altresì che, al fine di eliminare ogni dubbio in merito ai soggetti che possono presentare domanda di contributo, è necessario specificare in maniera più chiara ed evidente che i soggetti stessi che possono presentare domanda di contributo sono quelli che intendono svolgere (nel caso di nuovi insediamenti) o già svolgono (nel caso di riqualificazioni e ampliamenti) l'attività negli immobili sedi degli interventi;

Ritenuto pertanto opportuno:

- modificare il comma 1 dell'articolo 11 con il seguente:

"1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando le imprese individuali, le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili appartenenti a tutti i settori della classificazione Ateco 2007, tranne quello dell'agricoltura di cui alla Sezione A della medesima classificazione, che intendono svolgere o svolgono attualmente un'attività consentita dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili sedi degli interventi."

- modificare il comma 1 dell'articolo 12 con il seguente:

“1. Possono inoltre presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando i liberi professionisti che intendono svolgere o svolgono attualmente un'attività consentita dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili sedi degli interventi, e in particolare:

a) I liberi professionisti ordinistici, titolari di partita IVA, esercitanti attività riservate, ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, agli iscritti a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza;

b) le Associazioni professionali o Studi associati di professionisti, titolari di partita Iva, con atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda;

c) le Società tra professionisti – STP di cui all'art. 10 c.3 D.Lgs 12/11/2011, n. 183 come regolate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34;

d) le Società di professionisti o di ingegneria di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);

e) le Società tra avvocati di cui alla L. 31 dicembre 2012, n.247 – Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense;

f) I liberi professionisti non ordinistici, titolari di partita IVA, autonomi, che svolgono attività professionali non rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini e Collegi professionali, che svolgano prestazione d'opera intellettuale e di servizi e siano iscritti alla gestione separata INPS come previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013;

g) gli studi associati di liberi professionisti, titolari di partita Iva, formalmente costituiti (esclusi quelli costituiti nella forma d'impresa che rientrano nei soggetti di cui al precedente articolo 11).”

- modificare il comma 1 dell'articolo 13 con il seguente:

“1. Possono inoltre presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando i seguenti soggetti che intendono svolgere o svolgono attualmente un'attività consentita dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili sedi degli interventi:

- *le associazioni no profit;*

- *le fondazioni no profit;*

- *gli enti no profit.*”

Considerato altresì che il termine iniziale del 1° marzo 2019 per la presentazione delle domande di contributo nell’ambito della 1° finestra, essendo troppo ravvicinato rispetto alla data di approvazione della propria Ordinanza n. 2/2019, non consente agli eventuali interessati, anche alla luce delle modifiche introdotte con il presente provvedimento, di disporre di un tempo sufficientemente utile per effettuare le procedure di accreditamento alla piattaforma SFINGE 2020;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il suddetto termine iniziale sia differito e che il comma 1 dell’articolo 21 del bando debba essere sostituito dal seguente:

“1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, all’interno delle finestre e delle scadenze di seguito indicate:

1° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 12 marzo 2019 alle ore 13.00 del giorno 28 giugno 2019;

2° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2019 alle ore 13.00 del giorno 29 novembre 2019;

3° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 maggio 2020.”

Considerato inoltre che la riserva di risorse finanziarie individuata per i Comuni di Carpi, Cento e Ferrara fa sorgere la necessità di introdurre, anche con riferimento alle domande relativi agli interventi da realizzare nei suddetti comuni, un limite massimo di domande accoglibili;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che, il comma 3 del sopra citato articolo 21 del bando debba essere sostituito dal seguente:

“3. Nella fase di prima attuazione del presente bando, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond delle dotazioni finanziarie indicate nell’articolo 3, procederà alla chiusura anticipata della 1° finestra al raggiungimento di 400 domande presentate, con le seguenti modalità:

- *chiusura anticipata al raggiungimento di 25 domande per il Comune di Ferrara;*
- *chiusura anticipata al raggiungimento di 17 domande per il Comune di Carpi;*
- *chiusura anticipata al raggiungimento di 17 domande per il Comune di Cento;*
- *chiusura anticipata al raggiungimento di 341 domande per tutti gli altri comuni.”*

Considerato infine che i sopra richiamati articoli 49, 50 e 51 fanno riferimento ad un periodo di 5 anni decorrenti dalla liquidazione del saldo del contributo con riferimento all’obbligo di garantire

la stabilità delle operazioni, allo svolgimento delle attività di controllo, all'obbligo di mantenimento dei requisiti dichiarati per l'accesso al finanziamento nonché all'obbligo di mantenere la proprietà, il possesso e/o l'operatività degli investimenti finanziati alla eventuale insorgenza di una delle cause di decadenza e revoca dei contributi;

Ritenuto che la durata di 5 anni sia eccessivamente onerosa sia per i beneficiari che per l'amministrazione tenuta al controllo del rispetto degli obblighi stabiliti nel bando e che sia opportuno ridurre tale durata a 3 anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo del contributo;

Ritenuto opportuno stabilire, pertanto, che il riferimento alla durata di 5 anni contenuto nei sopra richiamati articoli 49, 50 e 51 debba essere sostituita con la durata pari a 3 anni;

Richiamato il punto 11 del dispositivo della propria ordinanza n. 2/2019 nel quale per mero errore materiale è stato indicato che gli oneri di cui al punto 7) del dispositivo trovano copertura finanziaria a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 comma 3 del D.L. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla l. 122/2012 e ss.mm., in luogo degli oneri di cui al punto 9) e pertanto ritenuto opportuno sostituire il punto 11) del dispositivo con il seguente:

11) di stabilire che gli oneri di cui al precedente punto 9) trovino copertura finanziaria a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 comma 3 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.i.;

Richiamato infine il punto 12 del dispositivo della propria ordinanza n. 2/2019 nonché l'articolo 14, comma 3 del bando di cui all'allegato 1 alla stessa, secondo i quali è stabilito che con proprie Ordinanze, su richieste dei Comuni interessati, possono essere disposte eventuali modifiche e/o integrazioni delle aree dei centri storici, delle frazioni e/o delle altre zone indicate dai Comuni interessati nei propri atti di pianificazione e/o individuate a seguito della formale richiesta da parte della Regione;

Considerato che i Comuni interessati che hanno individuato le aree ammissibili per la realizzazione degli interventi hanno trasmesso alla Regione alcune richieste di modifica e/o integrazione delle stesse;

Ritenuto opportuno accogliere le suddette richieste di integrazione e stabilire, conseguentemente, che le aree ammissibili ove realizzare gli interventi sono quelle individuate dai Comuni interessati con tutte le comunicazioni indicate nella tabella di cui all'articolo 14, comma 1 del bando e reperibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <https://imprese.emilia-romagna.it/>;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1) di sostituire il punto 11 del dispositivo della propria ordinanza n. 2/2019 con il seguente:

11) di stabilire che gli oneri di cui al precedente punto 9) trovino copertura finanziaria a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 comma 3 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.i.;

2) di sostituire il comma 1 dell'articolo 4 del bando di cui all'allegato 1 all'Ordinanza n. 2/2019 con il seguente:

"1. I progetti finanziati ai sensi del presente bando devono prevedere interventi aventi ad oggetto l'insediamento e/o la riqualificazione, l'ammodernamento e/o l'ampliamento delle attività d'impresa, professionali e/o no profit in immobili localizzati nelle aree dei centri storici, delle frazioni e/o di altre aree dei comuni indicati nel titolo 6 del presente bando, che abbiano come obiettivo prioritario quello di aumentare l'attrattività dei luoghi e l'aumento dei flussi di persone verso le aree stesse."

3) di sostituire il comma 1 dell'articolo 11 del bando di cui all'allegato 1 all'Ordinanza n. 2/2019 con il seguente:

"1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando le imprese individuali, le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili appartenenti a tutti i settori della classificazione Ateco 2007, tranne quello dell'agricoltura di cui alla Sezione A della medesima classificazione, che intendono svolgere o

svolgono attualmente un'attività consentita dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili sedi degli interventi.”

4) di sostituire il comma 1 dell'articolo 12 di cui all'allegato 1 all'Ordinanza n. 2/2019 con il seguente:

“1. Possono inoltre presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando i liberi professionisti che intendono svolgere o svolgono attualmente un'attività consentita dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili sedi degli interventi, e in particolare:

a) I liberi professionisti ordinistici, titolari di partita IVA, esercitanti attività riservate, ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, agli iscritti a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza;

b) le Associazioni professionali o Studi associati di professionisti, titolari di partita Iva, con atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda;

c) le Società tra professionisti – STP di cui all'art. 10 c.3 D.Lgs 12/11/2011, n. 183 come regolate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34;

d) le Società di professionisti o di ingegneria di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);

e) le Società tra avvocati di cui alla L. 31 dicembre 2012, n.247 – Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense;

f) I liberi professionisti non ordinistici, titolari di partita IVA, autonomi, che svolgono attività professionali non rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini e Collegi professionali, che svolgano prestazione d'opera intellettuale e di servizi e siano iscritti alla gestione separata INPS come previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013;

g) gli studi associati di liberi professionisti, titolari di partita Iva, formalmente costituiti (esclusi quelli costituiti nella forma d'impresa che rientrano nei soggetti di cui al precedente articolo 11).”

5) di sostituire il comma 1 dell'articolo 13 di cui all'allegato 1 all'Ordinanza n. 2/2019 con il seguente:

“1. Possono inoltre presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando i seguenti soggetti che intendono svolgere o svolgono attualmente un'attività consentita

dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili sedi degli interventi:

- *le associazioni no profit;*
- *le fondazioni no profit;*
- *gli enti no profit.”*

6) di sostituire il comma 1 dell'articolo 21 di cui all'allegato 1 all'Ordinanza n. 2/2019 con il seguente:

“1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, all'interno delle finestre e delle scadenze di seguito indicate:

- *1° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 12 marzo 2019 alle ore 13.00 del giorno 28 giugno 2019;*
- *2° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2019 alle ore 13.00 del giorno 29 novembre 2019;*
- *3° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 maggio 2020.”*

7) di sostituire il comma 3 dell'articolo 21 di cui all'allegato 1 all'Ordinanza n. 2/2019 con il seguente:

“3. Nella fase di prima attuazione del presente bando, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond delle dotazioni finanziarie indicate nell'articolo 3, procederà alla chiusura anticipata della 1° finestra al raggiungimento di 400 domande presentate, con le seguenti modalità:

- *chiusura anticipata al raggiungimento di 25 domande per il Comune di Ferrara;*
- *chiusura anticipata al raggiungimento di 17 domande per il Comune di Carpi;*
- *chiusura anticipata al raggiungimento di 17 domande per il Comune di Cento;*
- *chiusura anticipata al raggiungimento di 341 domande per tutti gli altri comuni.”*

8) di stabilire che il riferimento alla durata di 5 anni contenuto negli articoli 49, 50 e 51 del bando di cui all'allegato 1 all'Ordinanza n. 9/2019 debba essere sostituito con la durata pari a 3 anni;

9) **di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il testo di bando che recepisce le modifiche allo stesso apportate con la presente ordinanza;**

10) **di stabilire che le aree ammissibili ove realizzare gli interventi sono quelle individuate dai Comuni interessati con tutte le comunicazioni indicate nella tabella di cui all'articolo 14, comma 1 del bando di cui all'allegato 1 al presente provvedimento aggiornato anche con quanto pervenuto dopo la pubblicazione dell'ordinanza 2/2019 e reperibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <https://imprese.emilia-romagna.it/>;**

11) di mantenere inalterata in ogni sua parte, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti, la propria Ordinanza n. 2/2019.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente

ALLEGATO 1



BANDO
PER IL RIPOPOLAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE
DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI PIU' COLPITI
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012

Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili



INDICE

TITOLO 1 – PREMESSE GENERALI	PAG. 4
Art. 1 - Obiettivi del bando	Pag. 4
Art. 2 – Normativa di riferimento	Pag. 4
Art. 3 – Dotazione finanziaria	Pag. 5
TITOLO 2 – PROGETTI FINANZIABILI	PAG. 6
Art. 4 – Interventi ammissibili	Pag. 6
Art. 5 – Spese ammissibili	Pag. 6
Art. 6 – Spese non ammissibili	Pag. 7
Art. 7 – Dimensione minima dell'investimento	Pag. 7
TITOLO 3 – TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PAG. 8
Art. 8 – Tipologia e misura del contributo. Premialità	Pag. 8
TITOLO 4 – REGIME DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI	PAG. 8
Art. 9 – Regime di aiuto	Pag. 8
Art. 10 – Regole sul cumulo dei contributi	Pag. 8
TITOLO 5 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO	PAG. 9
Art. 11– Micro, Piccole e medie imprese: requisiti soggettivi di ammissibilità	Pag. 9
Art. 12 – Liberi professionisti e lavoratori autonomi: requisiti soggettivi di ammissibilità	Pag. 9
Art. 13 – Associazioni, fondazioni ed enti no profit: requisiti soggettivi di ammissibilità	Pag. 10
TITOLO 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	PAG. 11
Art. 14 – Aree ammissibili	Pag. 11
Art. 15 – Requisiti degli immobili nei quali possono essere realizzati gli interventi	Pag. 12
TITOLO 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	PAG. 13
Art. 16 – Come deve essere presentata la domanda di contributo	Pag. 13
Art. 17 – Chi deve presentare la domanda di contributo	Pag. 13
Art. 18– Contenuti della domanda di contributo	Pag. 14
Art. 19 – Allegati alla domanda di contributo	Pag. 15
Art. 20 – Assolvimento dell'imposta di bollo	Pag. 16
Art. 21 – Quando presentare la domanda di contributo	Pag. 16
TITOLO 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	PAG. 17
Art. 22 – Descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo	Pag. 17
Art. 23 – Termini per la conclusione del procedimento istruttorio e di valutazione delle domande di contributo	Pag. 17
Art. 24 – istruttoria di ammissibilità formale	Pag. 17
Art. 25 – Autorità amministrativa competente	Pag. 17
Art. 26 – Cause di inammissibilità formale delle domande di contributo	Pag. 18
Art. 27 – Valutazione di merito delle domande di contributo	Pag. 18
Art. 28 – Nucleo di valutazione	Pag. 18
Art. 29 – Cause di non ammissibilità a finanziamento delle domande di contributo a seguito della valutazione di merito	Pag. 18
TITOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E COMUNICAZIONI	PAG. 19
Art. 30 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo	Pag. 19
Art. 31 – Condizioni per la concessione dei contributi	Pag. 19
Art. 32 – Comunicazioni ai proponenti i progetti	Pag. 19
TITOLO 10 – SVOLGIMENTO DEI PROGETTI	PAG. 20
Art. 33 – Avvio dei progetti	Pag. 20
Art. 34 – Termine di conclusione dei progetti	Pag. 20
Art. 35 – Proroga dei termini di conclusione dei progetti	Pag. 21
Art. 36 – Variazione dei progetti	Pag. 21
TITOLO 11 – DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	PAG. 22
Art. 37 – Come presentare la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese	Pag. 22
Art. 38 – Quando presentare la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese	Pag. 23
Art. 39 – Contenuti della domanda di pagamento e della rendicontazione delle spese	Pag. 23
TITOLO 12– REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	PAG. 23
Art. 40 – Principi generali	Pag. 23
Art. 41 – Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria	Pag. 24
Art. 42 – Periodo di eleggibilità della spesa	Pag. 25
TITOLO 13 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	PAG. 26
Art. 43 – Autorità amministrativa competente	Pag. 26

Art. 44 – Termine per la conclusione dell'istruttoria delle domande di pagamento e della documentazione di spesa	Pag. 26
Art. 45 – Determinazione delle spese ammissibili e del contributo liquidabile	Pag. 26
Art. 46 – Quando verrà liquidato il contributo	Pag. 26
Art. 47 – Condizione per la liquidazione del contributo	Pag. 26
TITOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI	PAG. 27
Art. 48 – Obblighi di carattere generale	Pag. 27
Art. 49 – Obbligo di garantire la stabilità dell'operazione	Pag. 27
TITOLO 15 – CONTROLLI	PAG. 28
Art. 50 – Oggetto dei controlli	Pag. 28
TITOLO 16 – CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO	PAG. 28
Art. 51 – Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo	Pag. 28
Art. 52 – Procedura di revoca del contributo	Pag. 29
Art. 53 – Recupero forfettario a carico dei beneficiari	Pag. 29
TITOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 30
Art. 54 – Informazioni generali sul bando	Pag. 30
Art. 55 – Informazioni sul procedimento amministrativo	Pag. 30
Art. 56 – Adesione alla carta dei principi di responsabilità sociale di impresa della Regione Emilia-Romagna e compilazione del questionario	Pag. 30
Art. 57 – Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016	Pag. 31
ALLEGATO A	PAG. 33
ALLEGATO B	PAG. 35
ALLEGATO C	PAG. 38

TITOLO 1

PREMESSE GENERALI

Art. 1 - Obiettivi del bando

1. Obiettivo del presente bando è quello di agevolare - in attuazione di quanto disposto nei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012 e nel rispetto delle identità e delle vocazioni dei territori colpiti dal sisma ma anche attraverso un complessivo ridisegno dei luoghi e delle traiettorie di sviluppo - processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento di attività d'impresa, professionali e no profit al fine:

- di favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree dei centri storici e delle frazioni e/o di altre aree dei Comuni dell'Emilia-Romagna più colpiti dagli eventi sismici accaduti nel maggio del 2012;
- di preservare il senso di comunità e promuovere il ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica attraverso la realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità economica, ambientale e sociale in linea con quanto previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Ai fini dell'attuazione del presente bando rileva la seguente normativa comunitaria e nazionale:

- **commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 11 del D.L. n. 74/12:**
 - ✓ **«1-bis.** Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni
 - ✓ **1-ter.** Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati";
 - ✓ **1-quater.** Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione."
- **Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014**, contenente la definizione di PMI;

- **Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.);
- **Decreto 31 maggio 2017, n. 115**, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni
- **D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm e ii.**, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.**, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm. e ii.**, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm e ii.**, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- **D.M. 24 ottobre 2007**, recante "Documento unico di regolarità contributiva";
- **il D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC".

Art. 3 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi € **35.000.000,00**. Parte delle suddette risorse, per un importo complessivo massimo pari a € **5.000.000,00**, è destinata al finanziamento degli interventi localizzati nei centri storici e/o nelle frazioni e/o in altre aree dei Comuni con popolazione pari o superiore a **30.000 abitanti**, secondo i seguenti importi massimi:

- € **1.500.000,00** sono destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Carpi;
- € **1.500.000,00** sono destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Cento;
- € **2.000.000,00** sono destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Ferrara.

2. **Nella prima fase di attuazione del presente bando** le risorse finanziarie indicate nel comma 1 sono distribuite, con riferimento alle finestre indicate nell'articolo 21 e alle riserve stabilite per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, secondo gli importi indicati nella seguente tabella:

DOTAZIONE FINANZIARIA					
FINESTRE	COMUNE DI CARPI	COMUNE DI CENTO	COMUNE DI FERRARA	TUTTI GLI ALTRI COMUNI	TOTALE
1° FINESTRA	650.000,00	650.000,00	850.000,00	12.850.000,00	15.000.000,00
2° e 3° FINESTRA	850.000,00	850.000,00	1.150.000,00	17.150.000,00	20.000.000,00
TOTALE	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00

3. L'individuazione delle dotazioni finanziarie per la seconda e per la terza finestra, tenuto conto delle riserve destinate ai Comuni di Carpi, Cento e Ferrara, saranno stabilite con successive Ordinanze del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma, sulla base dell'effettivo utilizzo delle risorse che saranno destinate alle agevolazioni dei progetti presentati nella prima finestra.

TITOLO 2 PROGETTI FINANZIABILI

Art. 4 – Interventi ammissibili

1. I progetti finanziati ai sensi del presente bando devono prevedere interventi aventi ad oggetto **l'insediamento e/o la riqualificazione, l'ammodernamento e/o l'ampliamento delle attività d'impresa, professionali e/o no profit in immobili localizzati nelle aree dei centri storici, delle frazioni e/o di altre aree dei comuni indicati nel titolo 6 del presente bando, che abbiano come obiettivo prioritario quello di aumentare l'attrattività dei luoghi e l'aumento dei flussi di persone verso le aree stesse.**

Art. 5 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili ai sensi del presente bando, che devono essere pertinenti e funzionali all'esercizio dell'attività, sono le seguenti:

- a) spese per opere edili, murarie e impiantistiche strettamente collegate al progetto. **Tale spesa è riconosciuta nella misura massima di € 8.000,00** per i progetti presentati dai liberi professionisti indicati nell'articolo 12;
- b) acquisto di arredi. **Tale spesa è riconosciuta nella misura massima di € 6.000,00** per i progetti presentati dai liberi professionisti indicati nell'articolo 12;
- c) acquisto di impianti strettamente connessi all'esercizio dell'attività, di beni strumentali e di attrezzature;
- d) acquisto di hardware, software, licenze per l'utilizzo di software, servizi di cloud computing;
- e) spese per la realizzazione di siti internet ed e-commerce;
- f) spese per l'acquisto e installazione di impianti per la ricarica di mezzi elettrici ad uso gratuito da parte dell'utenza che accede al centro storico, alla frazione e/o all'area ammissibile;
- g) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto diversi da quelli identificabili come beni mobili iscritti in pubblici registri ai sensi dell'articolo 815 del codice civile (mezzi targati), quali ad esempio: biciclette, biciclette a pedalata assistita, cargo bike, ecc;
- h) spese promozionali correlate all'investimento o all'attività nella misura massima del **15% della somma delle voci precedenti**;
- i) acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto, compresi i costi per la progettazione, direzione lavori e collaudo relativi alle opere edili, murarie e impiantistiche nonché i costi per la presentazione della domanda di contributo alla Regione nel limite massimo del **10% della somma delle voci precedenti**.

N.B.

Lettera a): tra le spese previste in tale lettera sono ricomprese quelle relative agli impianti elettrici, agli impianti di riscaldamento e di raffrescamento.

Lettera c): in caso di acquisto di elettrodomestici, sono ammessi solo quelli aventi classe energetica A+ o superiore.

Lettera f): Qualora l'installazione degli impianti per la ricarica di mezzi elettrici sia effettuato in un'area di proprietà pubblica o di terzi il proponente la domanda dovrà dimostrare di essere autorizzato o di aver fatto richiesta ad effettuare la suddetta installazione per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla data di liquidazione del contributo.

Lettera l) Le spese non devono essere quelle riferite a consulenze continuative e/o periodiche connesse ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità che rappresentano i costi di esercizio ordinari a carico del richiedente.

Art. 6 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili ai sensi del presente bando le seguenti spese:
 - l'acquisto di immobili o di terreni, anche tramite operazioni di locazione finanziaria immobiliare;
 - acquisto di beni tramite il leasing mobiliare o noleggio di lunga durata;
 - l'acquisto di mezzi di trasporto individuabili come beni mobili iscritti in pubblici registri (mezzi targati);
 - l'acquisto di arredi, impianti produttivi, macchinari, beni strumentali e attrezzature usati;
 - le spese di personale nonché quelle per il suo addestramento e la sua formazione;
 - le spese relative al pagamento dell'I.V.A., se recuperabile, e per il pagamento di tasse e imposte;
 - le spese per l'acquisto di beni e materiali di consumo;
 - le spese generali di funzionamento e gestione corrente (comprese le spese per garanzie fideiussorie e accensioni conto corrente);
 - le spese relative a controversie, ricorsi, recupero crediti;
 - le spese per il pagamento di interessi debitori;
 - le spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
 - le spese relative a rendite da capitale;
 - le spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti;
 - le spese di spedizione, viaggio, trasporto, vitto, alloggio;
 - le spese in auto-fatturazione o per lavori in economia.
2. Non sono inoltre ammissibili:
 - nel caso di interventi realizzati da imprese, le spese che siano fatturate dal legale rappresentante e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dell'impresa richiedente e dalle imprese ad essa collegate, controllanti e/o controllate nonché al coniuge o ai parenti e affini entro il terzo grado dei suddetti soggetti;
 - nel caso di interventi realizzati da professionisti, non sono ammesse le spese riferite al coniuge o ai parenti e affini entro il terzo grado del singolo libero professionista; oppure agli associati dell'associazione professionale e/o degli studi associati o ai soci delle società di professionisti nonché al coniuge o ai parenti e affini entro il terzo grado dei suddetti soggetti;
 - nel caso di interventi realizzati da associazioni e/o enti no profit non sono ammesse le spese riferite al legale rappresentante e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi delle associazioni nonché al coniuge o ai parenti e affini entro il terzo grado dei suddetti soggetti.
3. Non sono infine ammissibili le spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità in dicato nell'articolo 42 del presente bando.

Art. 7 – Dimensione minima dell'investimento

1. I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a € 10.000,00 esclusa IVA.

2. La dimensione minima dell'investimento per l'intero progetto dovrà essere mantenuta e assicurata anche in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse sono inferiori a tale dimensione minima, il contributo concesso sarà revocato.

TITOLO 3

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Art. 8 – Tipologia e misura del contributo. Premialità.

1. A fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili ai sensi del presente bando è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura pari al **70%** delle spese ritenute ammissibili.
2. La misura del contributo è incrementata del **10%** in uno dei casi di seguito indicati:
 - qualora l'attività di impresa e/o professionale e/o no profit del richiedente sia caratterizzata dalla **rilevanza della presenza femminile e/o giovanile**;

<p>N.B. La rilevanza della componente femminile e giovanile è indicata nell'allegato A contenente le definizioni stabilite ai sensi del presente bando.</p>
--

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti, che abbiano un fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln di €, siano in possesso del **rating di legalità** ai sensi del Decreto dell'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal D.L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57;
3. Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l'applicazione delle premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l'importo massimo di € **150.000,00**.

TITOLO 4

REGIME DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 9 – Regime di aiuto

1. I contributi previsti dal presente bando sono concessi nell'ambito del "**Regime de minimis**", così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013).

Art. 10 – Regole sul cumulo delle agevolazioni

1. I contributi previsti dal presente bando **non sono cumulabili**, per le stesse spese, con nessun altro contributo e/o agevolazione pubblica, anche nella forma del credito di imposta.

TITOLO 5

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 11 – Micro, piccole e medie imprese: requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando le **imprese individuali, le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili** appartenenti a tutti i settori della classificazione Ateco 2007, tranne quello dell'agricoltura di cui alla Sezione A della medesima classificazione, che intendono svolgere o svolgono attualmente un'attività consentita dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili **sedi degli interventi**.

2. I soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, al momento della presentazione della domanda di contributo e a pena di inammissibilità della stessa, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) devono essere regolarmente costituite, ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- b) devono possedere le dimensioni di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- c) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

N.B. Poiché i contributi previsti nel presente bando non superano, in ogni caso, la somma di € 150.000,00 l'assenza di misure di prevenzione verrà verificato attraverso l'acquisizione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018.

Art. 12 – Liberi professionisti e lavoratori autonomi: requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono inoltre presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando i **liberi professionisti che intendono svolgere o svolgono attualmente un'attività consentita dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili sedi degli interventi, e in particolare:**

- a) **I liberi professionisti ordinistici**, titolari di partita IVA, esercenti attività riservate, ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, agli iscritti a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza;
- b) **le Associazioni professionali o Studi associati di professionisti**, titolari di partita Iva, con atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda;

- c) le **Società tra professionisti – STP** di cui all'art. 10 c.3 D.Lgs 12/11/2011, n. 183 come regolate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34;
- d) le **Società di professionisti o di ingegneria** di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);
- e) le **Società tra avvocati** di cui alla L. 31 dicembre 2012, n.247 – Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense;
- f) **I liberi professionisti non ordinistici**, titolari di partita IVA, autonomi, che svolgono attività professionali non rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini e Collegi professionali, che svolgano prestazione d'opera intellettuale e di servizi e siano iscritti alla gestione separata INPS come previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013;
- g) **gli studi associati di liberi professionisti**, titolari di partita Iva, formalmente costituiti (esclusi quelli costituiti nella forma d'impresa che rientrano nei soggetti di cui al precedente articolo 11).

2. I soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, al momento della presentazione della domanda di contributo e a pena di inammissibilità della stessa, devono possedere i seguenti requisiti:

Singoli professionisti (lettere a, f del comma 1):

- devono esercitare l'attività professionale al momento della domanda e non essere lavoratori dipendenti (in qualsiasi forma, sia a tempo indeterminato che determinato, sia tempo pieno che a tempo parziale) o pensionati. Tale condizione dovrà essere conforme al Modello Unico P.F. o Modello 730 dell'ultimo periodo di imposta antecedente la domanda (riscontrabile rispettivamente nel quadro RC - Sezione 1 e nel Quadro C - Sezione 1);
- non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

Forme associate o societarie (lettere b, c, d, e, g del comma 1):

- devono essere costituite tra soggetti la cui maggioranza sia composta tra professionisti che svolgono l'attività professionale al momento della domanda e non essere lavoratori dipendenti o pensionati;
- devono essere attive e non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria) e non essere soggetti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o di Organismi di composizione della crisi ex L. 4/2012 per sovra indebitamento;
- i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

N.B. Poiché i contributi previsti nel presente bando non superano, in ogni caso, la somma di € 150.000,00 l'assenza di misure di prevenzione verrà verificato attraverso l'acquisizione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018.

Art. 13 – Associazioni, fondazioni, enti no profit: requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono inoltre presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando i seguenti soggetti **che intendono svolgere o svolgono attualmente un'attività consentita dagli atti di pianificazione comunali disciplinanti le destinazioni d'uso degli immobili sedi degli interventi:**

- le associazioni no profit;
- le fondazioni no profit;
- gli enti no profit.

2. I soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, al momento della presentazione della domanda di contributo e a pena di inammissibilità della stessa, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) devono essere regolarmente costituiti, ed iscritti al REA presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- b) devono possedere le dimensioni di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- c) i legali rappresentanti, il Direttore tecnico (se previsto), i membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) o coloro che ricoprono un incarico all'interno degli stessi soggetti non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

N.B. Poiché i contributi previsti nel presente bando non superano, in ogni caso, la somma di € 150.000,00 l'assenza di misure di prevenzione verrà verificato attraverso l'acquisizione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018.

TITOLO 6

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 14 – Aree ammissibili

1. Gli interventi agevolabili ai sensi del presente bando dovranno essere realizzati in immobili localizzati nei centri storici, nelle frazioni e/o nelle altre aree indicate formalmente dai comuni interessati ed elencati nella tabella di seguito riportata:

PROVINCIA	COMUNE	COMUNICAZIONI DEI COMUNI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1	CREVALCORE
	2	GALLIERA
	3	PIEVE DI CENTO
	4	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
PROVINCIA DI FERRARA	5	BONDENO
	6	CENTO
	7	FERRARA
	8	TERRE DEL RENO (MIRABELLO - SANT'AGOSTINO)
	9	POGGIO RENATICO
	10	VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI MODENA	11	BASTIGLIA
	12	BOMPORTO
	13	CAMPOSANTO

	14	CARPI	PG/2019/21651 DEL 10/01/2019 - CR/2019/4621 DEL 18/02/2019
	15	CAVEZZO	PG/2019/67680 DEL 14/01/2019 - CR/2019/3619 DEL 07/02/2019 - CR/2019/5155 DEL 22/02/2019
	16	CONCORDIA SULLA SECCHIA	PG/2019/72340 DEL 15/01/2019 -
	17	FINALE EMILIA	PG/2019/72399 DEL 15/01/2019 - CR/2019/ 5282 DEL 25/02/2019
	18	MEDOLLA	PG/2019/71779 DEL 15/01/2019 - CR/2019/5291 DEL 25/02/2019
	19	MIRANDOLA	PG/2019/72883 DEL 15/01/2019 - PG/2019/133896 DEL 05/02/2019
	20	NOVI DI MODENA	PG/2019/68489 DEL 14/01/2019 - CR/2019/4929 DEL 21/02/2019
	21	RAVARINO	PG/2019/72687 DEL 15/01/2019 - CR/2019/4191 DEL 14/02/2019 - CR/2019/4445 DEL 18/02/2019 -
	22	SAN FELICE SUL PANARO	PG/2019/71845 DEL 15/01/2019 - CR/2019/3623 DEL 07/02/2019
	23	SAN POSSIDONIO	PG/2019/72778 DEL 15/01/2019 - CR/2019/3514 DEL 07/02/2019
	24	SAN PROSPERO	PG/2019/80084 DEL 18/01/2019 - CR/2019/4556 DEL 18/02/2019
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	25	SOLIERA	PG/2019/80062 DEL 18/01/2019 - PG/2019/131938 DEL 05/02/2019 - CR/2019/4555 DEL 18/02/2019 - CR/2019/5185 DEL 25/02/2019
	26	FABBRICO	PG/2019/72750 DEL 15/01/2019 - PG/2019/107886 DEL 25/01/2019 - CR/2019/3800 DEL 11/02/2019
	27	GUASTALLA	PG/2019/73056 DEL 15/01/2019 - CR/2019/5283 DEL 25/02/2019
	28	LUZZARA	PG/2019/68497 DEL 14/01/2019 - CR/2019/4906 DEL 21/02/2019 - CR/2019/5157 DEL 22/02/2019
	29	REGGIOLO	PG/2019/13947 DEL 10/01/2019 - CR/2019/4974 DEL 21/02/2019 - CR/2019/5290 DEL 25/02/2019
	30	ROLO	PG/2019/67659 DEL 14/01/2019 - PG/2019/73998 DEL 16/01/2019 - PG/2019/130074 DEL 04/02/2019 - CR/2019/3430 DEL 06/02/2019 - CR/2019/3465 DEL 07/02/2019 - CR/2019/4374 DEL 15/02/2019 - CR/2019/4523 DEL 18/02/2019

2. L'elenco e la rappresentazione cartografica delle aree interessate sono disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <http://imprese.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando.

3. Eventuali integrazioni e/o modifiche all'elenco potranno essere disposte con provvedimento del Commissario.

Art. 15 – Requisiti degli immobili nei quali sono realizzati gli interventi

1. Gli interventi per essere agevolabili dovranno essere realizzati in immobili aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere localizzati in corrispondenza delle vie e dei numeri civici individuati dai Comuni interessati ed indicati nella sopra riportata tabella (**REQUISITO DELLA LOCALIZZAZIONE**);

b) devono, alla data della presentazione della domanda di contributo, essere nella disponibilità del richiedente in base ad un titolo giuridicamente valido (ad esempio: contratto di compravendita, contratto di affitto, contratto di locazione finanziaria e/o da qualsiasi altro titolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico) oppure, in alternativa essere oggetto di un impegno dichiarato del titolare degli stessi (**REQUISITO DELLA DISPONIBILITA'**);

c) devono risultare:

- nel caso di nuovi insediamenti, anche conseguenti al rientro di attività delocalizzate a causa del sisma, quali unità locali/operative dell'impresa o ente no profit e/o sedi abituali dell'attività libero professionale al momento della presentazione della domanda di pagamento (**REQUISITO DELLA SEDE OPERATIVA**);

- nel caso di riqualificazione, ammodernamento e/o l'ampliamento, quali unità locali/operative dell'impresa o ente no profit e/o sedi abituali dell'attività libero professionale al momento della presentazione della domanda di contributo (**REQUISITO DELLA SEDE OPERATIVA**).

N.B. L'unità locale/operativa dell'impresa o ente no profit e/o la sede abituale dell'attività libero professionale dovrà risultare:

- per le attività di impresa e no profit:

✓ dalla visura camerale;

- per le attività libero professionali:

✓ dal certificato o attestato di iscrizione all'albo, ordine o collegio professionale oppure dal "Certificato di attribuzione di partita IVA" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o dalla più recente dichiarazione di variazione attività MOD. AA) presentata e relativa ricevuta di presentazione, per quanto riguarda i singoli liberi professionisti;

✓ dal "Certificato di attribuzione di partita IVA" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda le Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti;

✓ dalla visura camerale aggiornata, per quanto riguarda le Società tra professionisti (STP), le Società di professionisti o di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettere b e c del D.Lgs n. 50/2016, e le Società tra avvocati di cui alla legge 247/2012.

d) devono, **nel caso di nuovi insediamenti**, anche conseguenti al rientro di attività delocalizzate a causa del sisma, avere, al momento della domanda di pagamento, la destinazione d'uso prevista negli atti di pianificazione comunali per il tipo di attività che si intende svolgere (**REQUISITO DELLA DESTINAZIONE D'USO**).

TITOLO 7

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Art. 16 – Come deve essere presentata la domanda di contributo

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "SFINGE 2020", e le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <http://imprese.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

2. La domanda di contributo dovrà essere firmata digitalmente in una delle modalità previste dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

3. Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line della domanda saranno rese disponibili tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet indicato nel comma 1 del presente articolo.

Art. 17 – Chi può presentare la domanda di contributo

1. La domanda di contributo e il relativo progetto possono essere presentati:

a) **nel caso di micro, piccole e medie imprese, associazioni, fondazioni ed enti no profit:**

- dal legale rappresentante del soggetto giuridico che intende effettuare l'investimento;

b) **nel caso di liberi professionisti e lavoratori autonomi:**

- dal singolo professionista;

- dal legale rappresentante dell'associazione professionale, dello studio associato di professionisti, della società tra professionisti – STP, della società di professionisti o di ingegneria, della società tra avvocati, dello studio associato di liberi professionisti

2. La domanda di contributo può inoltre essere presentata, in luogo dei soggetti indicati al comma 1, da un altro soggetto al quale è conferito, con procura speciale, un mandato con rappresentanza per la sua compilazione, sottoscrizione e presentazione nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa. La procura deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal rappresentante legale del soggetto richiedente. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il modello di procura da utilizzare è quello indicato nell'allegato C al presente bando.

Art. 18 – Contenuti della domanda di contributo

1. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere compilate nell'applicativo SFINGE 2020, nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

a) Per tutti i richiedenti

- i dati anagrafici identificativi nonché la presenza dei requisiti soggettivi indicati negli articoli 11, 12 e 13 richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni sia nella fase di selezione e valutazione delle proposte, sia nella fase di realizzazione del piano di investimento;
- il titolo del progetto;
- una scheda di sintesi del progetto (abstract del progetto) che sarà soggetta a pubblicazione ai sensi dagli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici;
- una relazione di progetto, descrittiva degli interventi da realizzare da cui dovrà emergere in modo chiare ed esauriente il legame con gli obiettivi del bando;
- il piano dei costi degli interventi previsti nel progetto;
- una dichiarazione relativa ai contributi a titolo di Regime De Minimis concessi al richiedente nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti e alla presenza o meno del requisito di "Impresa unica" come definita nel Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- una dichiarazione che esclude l'ottenimento di altri contributi per le stesse spese previste per la realizzazione del progetto per il quale si chiede il contributo;
- una dichiarazione in merito alla presenza o meno, al momento di presentazione della domanda di contributo, di uno dei requisiti che danno diritto al riconoscimento della premialità di cui all'articolo 8;
- una dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;
- una dichiarazione contenente l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempimento rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.

b) per i singoli liberi professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi professionali:

- la dichiarazione che l'attività professionale è svolta alla data della domanda;
- l'Ordine o Collegio professionale d'appartenenza;

- la Cassa previdenziale professionale o l'istituto di previdenza a cui versa i contributi;
- l'autorizzazione alla Regione all'utilizzo del codice fiscale e all'accesso alle piattaforme delle casse previdenziali di competenza per la verifica della regolarità contributiva;

c) per i singoli liberi professionisti non iscritti ad albi, ordini o collegi professionali:

- una dichiarazione di inizio attività o l'ultima variazione dei dati ai fini dell'ottenimento della partita Iva;
- la dichiarazione che l'attività professionale è svolta alla data della domanda;
- la tipologia di attività professionale esercitata e relativo codice Ateco 2007;
- i riferimenti dell'iscrizione alla gestione separata INPS prevista dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95;
- l'autorizzazione alla Regione all'utilizzo del codice fiscale e all'accesso alle piattaforme delle casse previdenziali di competenza per la verifica della regolarità contributiva;

d) per le Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti ordinistici e non:

- una dichiarazione di inizio attività o l'ultima variazione dei dati ai fini dell'ottenimento della partita Iva e il codice ATECO attribuito all'associazione;
- i nominativi dei professionisti appartenenti al soggetto aggregato con l'indicazione della relativa partita IVA, se in possesso e del codice fiscale;
- l'autorizzazione alla Regione all'utilizzo del codice fiscale e all'accesso alle piattaforme delle casse previdenziali di competenza per la verifica della regolarità contributiva;

e) per le società tra professionisti (STP) di cui all'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 183/2011, come regolate dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, le società di professionisti o di ingegneria di cui alle lettere b) e c), comma 1, articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e le società tra avvocati di cui alla legge 247/2012:

- la forma giuridica della società;
- i nominativi dei professionisti appartenenti al soggetto aggregato con l'indicazione della relativa partita IVA, se in possesso e del codice fiscale;
- l'autorizzazione alla Regione all'utilizzo del codice fiscale e all'accesso alle piattaforme delle casse previdenziali di competenza per la verifica della regolarità contributiva.

Art. 19 – Allegati alla domanda di contributo

1. Alla domanda di contributo dovranno essere allegati tramite caricamento sul sistema web SFINGE 2020:

a) Per tutti i richiedenti:

- una copia del contratto di acquisto, affitto o di altra tipologia di contratto o titolo giuridico o altro documento in base al quale possa essere dimostrata la disponibilità dell'immobile dove sarà realizzato l'intervento oppure una dichiarazione del titolare dell'immobile attestante l'impegno a concedere tale disponibilità (**documento obbligatorio, pena la inammissibilità della domanda**);
- una **visura catastale dell'immobile** nel quale sarà realizzato l'intervento (**documento obbligatorio, pena la inammissibilità della domanda**);
- una copia dell'autorizzazione o della richiesta di autorizzazione relativa alla installazione, su un'area di proprietà pubblica o di terzi, di impianti per la ricarica di mezzi elettrici (**documento obbligatorio, pena la inammissibilità della domanda, solo se l'intervento è previsto nel progetto**);

- le dichiarazioni necessarie all'ottenimento, da parte della Regione, delle comunicazioni antimafia previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. Il cui fac simile sarà reso disponibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <http://www.impresе.emilia-romagna.it/> (documento obbligatorio, pena la inammissibilità della domanda);

- una dichiarazione di presa in visione e adesione alla Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa della Regione Emilia-Romagna, di cui all'Allegato B al presente bando, firmata dal legale rappresentante (documento obbligatorio che, se non prodotto, verrà chiesto ad integrazione della domanda);

b) per i singoli liberi professionisti:

- una dichiarazione di inizio attività o ultima variazione dati prodotta ai fini IVA (documento obbligatorio, pena la inammissibilità della domanda);

- una attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di competenza*;

c) per le Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti sia ordinistici che non, per le società tra professionisti (STP), le società di professionisti e le società di ingegneria di cui alle lettere b) e c), comma 1, articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016, società tra avvocati di cui alla L. 247/2012:

- una dichiarazione di inizio attività o ultima variazione dati prodotta ai fini IVA;

- una copia dell'atto costitutivo e dello statuto nell'ultima versione registrata all'Agenzia delle Entrate;

- una attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di competenza, di ciascun singolo associato/socio*.

* L'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di competenza, qualora non disponibile al momento della presentazione della domanda, deve essere inoltrata entro i 30 gg. successivi, in quanto vincolante per l'ottenimento della concessione del contributo.

Art. 20 – Assolvimento dell'imposta di bollo

1. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. Poiché la domanda viene trasmessa per via informatica tramite il sistema web SFINGE 2020 al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti dovranno:

- acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
- indicare nella domanda di contributo: la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo;
- conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco.

2. Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

Art. 21 – Quando presentare la domanda di contributo

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, all'interno delle finestre e delle scadenze di seguito indicate:

- **1° FINESTRA:** dalle ore 10.00 del giorno **12 marzo 2019** alle ore 13.00 del giorno **28 giugno 2019**;

- **2° FINESTRA:** dalle ore 10.00 del giorno **13 settembre 2019** alle ore 13.00 del giorno **29 novembre 2019**;

- **3° FINESTRA:** dalle ore 10.00 del giorno **15 gennaio 2020** alle ore 13.00 del giorno **29 maggio 2020**;

2. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si terrà conto della data d'invio registrata dall'applicativo SFINGE 2020.

3. Nella fase di prima attuazione del presente bando, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond delle dotazioni finanziarie indicate nell'articolo 3, procederà alla chiusura anticipata della 1° finestra al raggiungimento di 400 domande presentate, con le seguenti modalità:

- chiusura anticipata al raggiungimento di 25 domande per il Comune di Ferrara;
- chiusura anticipata al raggiungimento di 17 domande per il Comune di Carpi;
- chiusura anticipata al raggiungimento di 17 domande per il Comune di Cento;
- chiusura anticipata al raggiungimento di 341 domande per tutti gli altri comuni.

4. Qualora al raggiungimento dei sopra indicati numeri di domande residuino ulteriori risorse, la finestra stessa potrà essere riaperta con provvedimento del Commissario Delegato alla Ricostruzione.

5. Con riferimento alla seconda e terza finestra indicate nel comma 1, si provvederà con Ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione alla fissazione del numero massimo di domande presentate il cui raggiungimento determinerà la chiusura anticipata delle finestre stesse.

TITOLO 8

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Art. 22 – Descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo

1. La procedura di selezione delle domande di contributo sarà di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 e sarà effettuata tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. L'iter del procedimento istruttorio delle domande si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
- valutazione di merito con riferimento alla coerenza tecnica ed economica degli interventi e delle spese previste nel progetto con gli obiettivi previsti del bando, nonché la quantificazione delle spese ammissibili.

Art. 23 – Termini per la conclusione del procedimento istruttorio e di valutazione delle domande di contributo

1. L'istruttoria di ammissibilità formale e la valutazione di merito di ciascuna domanda di contributo saranno concluse entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse registrata dall'applicativo SFINGE 2020.

2. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti. Tale termine decorre nuovamente a seguito del ricevimento delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.

Art. 24 – istruttoria di ammissibilità formale

1. L'istruttoria di ammissibilità formale viene effettuata al fine di verificare:

- il possesso, in capo al richiedente il contributo, dei requisiti indicati nel presente bando;

- il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande previste dal presente bando.

Art. 25 – Autorità amministrativa competente

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo verrà svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna.

Art. 26 – Cause di inammissibilità formale delle domande di contributo

1. Le domande presentate non saranno considerate ammissibili, nei seguenti casi:

- qualora non vengano compilate e trasmesse tramite la specifica applicazione web SFINGE 2020;
- qualora, benché compilate sull'applicativo web SFINGE 2020, non siano state trasmesse, sempre tramite lo stesso applicativo, nei termini di presentazione previsti nell'articolo 21 del presente bando;
- qualora non siano firmate digitalmente con una delle modalità previste dall'art.65 del D.Lgs. n. 82/2005;
- qualora siano firmate digitalmente da un soggetto diverso dal soggetto interessato al contributo non dotato di apposita procura speciale;
- qualora siano sottoscritte con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- qualora non siano corredate degli allegati obbligatori richiesti dal presente bando e indicati nell'articolo 19;
- qualora vengano presentate da soggetti non ammissibili e nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità soggettiva di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente bando;
- qualora gli interventi previsti siano localizzati all'interno di aree territoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 14 o in immobili privi dei requisiti indicati nell'articolo 15.

Art. 27 – Valutazione di merito delle domande di contributo

1. Le domande di contributo che avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale saranno valutate sotto il profilo del merito con particolare riguardo alla coerenza degli interventi e delle spese previste nel progetto con quelli previsti dal bando.

Art. 28 – Nucleo di valutazione

1. La valutazione di merito sarà svolta da un Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore generale della Direzione Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e composto da tre componenti individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale.

Art. 29 – Cause di non ammissibilità a finanziamento delle domande di contributo a seguito della valutazione di merito

1. Le domande di contributo valutate sotto il profilo del merito non sono ammesse a finanziamento:

- qualora abbiano ad oggetto interventi non coerenti a livello tecnico ed economico con gli obiettivi del bando e la tipologia delle spese ammissibili;

- qualora la spesa prevista sia inferiore, anche per effetto di eventuali tagli della spesa proposta, alla dimensione minima prevista nell'articolo 7 del presente bando.

TITOLO 9

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E COMUNICAZIONI

Art. 30 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo

1. Il Commissario delegato alla ricostruzione, su proposta del Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese, provvederà:

- **con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento**, all'adozione dei relativi decreti di concessione dei contributi (anche cumulativi) e all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse disponibili;
- **con riferimento ai progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse**, all'adozione del decreto che approva il relativo elenco; in questo caso, il Commissario, in caso di ulteriore disponibilità di risorse finanziarie, si riserva la facoltà di provvedere al riavvio delle procedure e al finanziamento delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi, coerentemente con i criteri stabiliti dal presente bando.
- **con riferimento alle domande non ammissibili a seguito dell'avvenuta istruttoria di ammissibilità**, all'adozione del decreto che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili o il progetto non risulta finanziabile. Prima dell'adozione del provvedimento che dichiara la domanda non ammissibile a contributo verrà notificato ai proponenti un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 contenente le motivazioni che giustificano il rigetto. Entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal ricevimento preavviso di rigetto il beneficiario ha la facoltà di presentare al Servizio regionale competente memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, la Regione procederà all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Art. 31 – Condizioni per la concessione dei contributi

1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà verificato:

- che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC) o, in caso di professionisti, nei confronti della propria Cassa previdenziale. Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo;
- che l'importo del plafond de minimis disponibile in capo al richiedente sia tale da consentire, in toto o in parte, la concessione stessa.

Art. 32 – Comunicazioni ai proponenti i progetti

1. Il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese provvederà ad effettuare ai proponenti le seguenti comunicazioni:
 - **con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento**, una comunicazione relativa all'avvenuta concessione del contributo, con l'indicazione della spesa ammessa da rendicontare e dell'ammontare del contributo concesso;
 - **con riferimento ai progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse**, una comunicazione relativa alla avvenuta **valutazione** positiva del progetto e alla sua non finanziabilità per carenza di risorse;
 - **con riferimento alle domande non ammissibili a seguito dell'avvenuta istruttoria di ammissibilità**, una comunicazione relativa al rigetto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

TITOLO 10

SVOLGIMENTO DEI PROGETTI

Art. 33 – Avvio dei progetti

1. I progetti ammessi a finanziamento possono essere avviati:
 - **con riferimento alle domande presentate all'interno della 1° finestra**, a partire dalla data del 1° gennaio 2019;
 - **con riferimento alle domande presentate all'interno della 2° finestra**, a partire dalla data del 1° luglio 2019;
 - **con riferimento alle domande presentate all'interno della 3° finestra**, a partire dalla data del 1° novembre 2019.
2. Ai sensi del presente bando la data di avvio dei progetti coincide:
 - **nel caso di spese per opere edili, murarie e impiantistiche (comprensive degli impianti elettrici, degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento)**, con la data di inizio dei lavori; in questo caso la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità e/o della progettazione non sono considerati come avvio dei lavori e possono, pertanto, essere effettuati prima delle date indicate, per ciascuna finestra, nel precedente comma 1;
 - **nel caso di spese per l'acquisto di arredi, di impianti produttivi, di macchinari, di beni strumentali, di attrezzature, di hardware, di software, di licenze per l'utilizzo di software, di servizi di cloud computing, per la realizzazione di siti ed e-commerce, per l'acquisto e l'installazione di impianti per la ricarica di mezzi di trasporto elettrici, di spese promozionali**, con la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni e/o i servizi richiesti o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la spesa, quali ad esempio la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo e/o la sottoscrizione di un contratto e/o la emissione della fattura;
 - **nel caso di acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto**, con la data di emissione della fattura; pertanto, in tale caso, la spesa di consulenza è agevolabile anche se la stessa è stata attivata in data antecedente alla domanda di contributo ma fatturata dopo la stessa data.
3. Qualora il progetto preveda la realizzazione di più di una o di tutte le voci di spesa indicate nel precedente comma, il progetto si intende avviato nel momento in cui si realizza, cronologicamente, la prima delle suddette spese.

Art. 34 – Termine di conclusione dei progetti

1. I progetti ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del relativo contributo.
2. Ai sensi del presente bando la data di conclusione dei progetti coincide con la data di pagamento dell'ultima fattura relativa al progetto.

Art. 35 – Proroga dei termini di conclusione dei progetti

1. Eventuali proroghe dei termini di conclusione dei progetti potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso.
2. Le richieste di proroga dovranno, essere trasmesse almeno 60 giorni prima della scadenza del 10° mese decorrente dalla data del provvedimento di concessione dei contributi, pena la non accettazione delle stesse.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di proroga il Servizio Qualificazione delle Imprese provvederà a comunicare gli esiti della richiesta di proroga. Tale termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario di chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti.

Art. 36 – Variazioni dei progetti

1. I beneficiari dei contributi sono obbligati a presentare, al Servizio Qualificazione delle Imprese, una richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto nei seguenti casi:
 - a) qualora gli interventi ammessi a contributo vengano realizzati in un immobile e/o in un'area diversi da quelli indicati nella domanda comunque all'interno dell'area ammissibile (**MODIFICA DELLA SEDE E DELL'AREA DELL'INTERVENTO**);
 - b) qualora vi sia una modifica del piano dei costi che comporti una diminuzione di oltre il 30% del costo complessivo dell'intervento ammesso (**MODIFICA IN DIMINUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**);
 - c) qualora si verifichi una variazione di denominazione del soggetto beneficiario del contributo o altra variazione dello stesso conseguente, a titolo di esempio, ad una delle seguenti operazioni straordinarie d'impresa:
 - le operazioni passive di incorporazione del beneficiario in altra impresa per fusione;
 - le operazioni attive di acquisizione del capitale di maggioranza di altre imprese effettuate dal beneficiario;
 - la cessione di ramo d'azienda da parte del beneficiario ad un'altra impresa (**MODIFICA DEL BENEFICIARIO**);

N.B.

In linea generale sono ammesse le **operazioni attive da parte dell'impresa beneficiaria (acquisizioni e cessioni o scorporo di ramo d'azienda)** e le **operazioni passive subite dall'impresa beneficiaria (incorporazioni per fusione)** solo nei casi in cui, a seguito dell'operazione effettuata, il soggetto che subentra nel progetto:

- ✓ possieda i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente bando, ad esclusione di quelli relativi alla dimensione di PMI richiesta al momento della domanda;
- ✓ confermi, con apposita domanda di trasferimento nella titolarità di concessionario del contributo, la volontà di realizzare e portare a termine il progetto e di assumere tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti nel bando;
- ✓ risulti, nell'atto di fusione, cessione o acquisizione, cessionario del contributo previsto nel presente bando.

A seguito della comunicazione, da parte del beneficiario, dell'operazione straordinaria l'Amministrazione regionale, verifica la sussistenza o meno, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per l'attribuzione della titolarità del contributo.

Qualora tali requisiti sussistano, verrà adottato, a favore del soggetto subentrante, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse al beneficiario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni. In tale caso, laddove, si debba ancora procedere alla liquidazione del contributo, questa verrà effettuata al soggetto subentrante.

Qualora tali requisiti non sussistano, la Regione provvede alla revoca del contributo. In tale caso, laddove, si debba procedere al recupero di somme già erogate, il soggetto subentrante è obbligato verso la Regione alla restituzione della somma dovuta.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa.

2. Le richieste obbligatorie di autorizzazione alla variazione:
- dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna almeno 60 giorni prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione delle spese indicati nell'articolo 38 mediante l'applicativo web SFINGE 2020;
 - dovranno essere adeguatamente motivate e argomentate;
 - saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se entro tale termine la Regione non avrà comunicato un diniego o una richiesta di chiarimento, le richieste di variazione si intenderanno approvate. In fase di esame della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione integrativa che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa entro 7 giorni dalla richiesta. La richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 30 giorni sopra indicato che decorrerà ex novo dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione alla variazione, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto originariamente approvato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso.
4. In tutti gli altri casi di variazione progettuale i beneficiari non dovranno presentare alcuna richiesta di autorizzazione, rimanendo salva la verifica della coerenza degli interventi realizzati e delle spese sostenute e, più in generale il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente bando, che verrà effettuata in sede di istruttoria della documentazione di spesa.

TITOLO 11

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Art. 37 – Come presentare la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario che ha ottenuto la concessione del contributo, al termine del progetto, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva del contributo, inviare una apposita **domanda di pagamento** corredata dalla relativa documentazione di spesa.
2. La domanda di pagamento, completa della **documentazione amministrativa, contabile e di progetto**, dovrà essere compilata, firmata digitalmente e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web SFINGE 2020, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, **<http://imprese.emilia-romagna.it/>**, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse domande di pagamento presentate con altre modalità. Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo o a seguito di richieste di integrazioni dovrà essere caricata e trasmessa unicamente attraverso l'applicazione web SFINGE 2020.

3. Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate nonché ai contenuti delle domande di pagamento saranno riportate nel manuale di Istruzioni per la rendicontazione che sarà adottato dalla struttura indicata dal Commissario Delegato con proprio provvedimento.

4. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto ad inviare tempestivamente una dichiarazione di rinuncia attraverso l'applicativo web Sfinge 2020.

Art. 38 - Quando presentare la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese

1. I beneficiari dei contributi dovranno inviare alla Regione la domanda di pagamento, in un'unica soluzione, entro e non oltre i **2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi indicati nell'articolo 34** decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, secondo le modalità che saranno definite nel manuale di rendicontazione.

Art. 39 – Contenuti della domanda di pagamento e della rendicontazione delle spese

1. La domanda di pagamento è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nella domanda di pagamento dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

3. Alla domanda di pagamento devono essere allegate la documentazione e le informazioni richieste nei modelli predisposti e resi disponibili su Sfinge 2020. Di seguito si illustra la documentazione minima che deve essere prodotta. Il Commissario Delegato, tuttavia può richiedere ulteriore documentazione per verificare la realizzazione conforme del progetto:

- **documentazione contabile:** tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dalla scansione dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- **documentazione amministrativa** per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo;
- **documentazione di progetto** riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando;
- **compilazione del questionario sul "Profilo di sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna";**
- **dichiarazioni necessarie all'ottenimento delle comunicazioni antimafia previste dal D.Lgs. n.159/2011 e ss. mm. ii.**, il cui fac simile sarà reso disponibile.

TITOLO 12

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Art. 40 – Principi generali

1. Per quanto riguarda i principi generali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve essere:
- pertinente e riconducibile al progetto presentato e approvato;

- effettivamente sostenuta dal beneficiario e quietanzata, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità stabiliti nell'articolo 3, comma 1 della Legge 13/08/2010, n.136, così come interpretato e modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 41;
- sostenuta nel periodo di eleggibilità indicato nell'articolo 42;
- contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- riferirsi a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
- contabilizzata in uno o più conti correnti dedicati indicati dal richiedente.

Art. 41 – Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria

1. Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità sono ammissibili, ai sensi del presente bando, esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)	Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); Ricevuta bancaria in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; Modello F24 , nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.
Ricevuta bancaria singola (RI.BA)	Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione Ricevuta bancaria in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
Rapporto Interbancario Diretto (R.I.D.);	Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);
Carta di credito aziendale	Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguito con la carta di credito aziendale; Estratto conto della carta di credito aziendale in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario della carta di credito aziendale; • le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale • l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura) • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente) Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura) • la data operazione • le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale

	<p>Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente (Attenzione: la fattura intestata al beneficiario è obbligatoria), in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore • il dettaglio dei beni acquistati con relativo importo • l'importo complessivo • la data operazione • l'indicazione: pagamento con carta di credito <p>Estratto conto delle altre carte di credito aziendali solo nel caso in cui le carte aziendali sono più di una, e l'importo addebitato sul conto corrente aziendale per l'utilizzo delle carte di credito è l'importo complessivo, in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo complessivo addebitato nel mese • l'intestatario
Assegno non trasferibile	<p>Copia della matrice dell'assegno, nella quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il beneficiario; • l'importo pagato; • il beneficiario dell'assegno; • la causale del pagamento; <p>Copia dell'assegno</p> <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento all'assegno pagato; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); <p>Copia del mastrino fornitori</p>
Tramite Finimport (Finanziamento a breve per il pagamento di fatture emesse da fornitori esteri)	<ul style="list-style-type: none"> • fattura del fornitore estero; • disposizione di pagamento da parte del beneficiario all'Istituto di credito per la liquidazione della fattura emessa da fornitore estero; • estratto conto dei finanziamenti aperti con l'Istituto di credito, ossia i conti transitori accesi; • estratto conto del beneficiario dove si evidenzia la chiusura/pagamento (uscita di cassa) del finanziamento aperto sotto la voce "Anticipo estero"; • la scheda contabile (dei bilanci depositati) del beneficiario relativa ai movimenti BANCA/FINIMPORT dalle quali si evincano le date di accensione e di estinzione del finanziamento e che devono trovare riscontro nell'estratto conto del beneficiario; • la dichiarazione dell'Istituto di credito che le fatture sono state pagate dal beneficiario utilizzando la modalità FINIMPORT.

2. Sono esclusi e non ammessi i pagamenti effettuati tramite:

- contanti;
- bancomat;
- carte di credito non aziendali;
- assegni trasferibili;
- compensazioni in natura/denaro;
- donazioni e altri atti di liberalità a favore del beneficiario.

3. I beneficiari devono istituire un sistema di contabilità separata per l'operazione o una codificazione contabile adeguata, che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa all'operazione rispetto alle spese (e delle entrate) del beneficiario per altre attività.

Art. 42 – Periodo di eleggibilità della spesa

1. Coerentemente con quanto previsto nei precedenti articoli 33 e 34, il periodo di eleggibilità delle spese coincide con i seguenti periodi:
 - con riferimento alle domande presentate all'interno della 1° finestra, dal 1° gennaio 2019 fino alla scadenza del 10° mese decorrente dal provvedimento di concessione del contributo;
 - con riferimento alle domande presentate all'interno della 2° finestra, dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del 10° mese decorrente dal provvedimento di concessione del contributo;
 - con riferimento alle domande presentate all'interno della 3° finestra, dal 1° novembre 2019 fino alla scadenza del 10° mese decorrente dal provvedimento di concessione del contributo.
2. Per spesa sostenuta si intende la spesa comprovata dalla fattura e dal documento comprovante l'avvenuta quietanza della stessa.

TITOLO 13

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 43 – Autorità amministrativa competente

1. L'istruttoria delle domande di pagamento e della relativa documentazione di spesa verrà svolta dal soggetto individuato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione con proprio provvedimento.

Art. 44 – Termine per la conclusione della istruttoria delle domande di pagamento e della documentazione di spesa

1. L'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa documentazione di spesa sarà conclusa entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della stessa, registrata dall'applicativo SFINGE 2020.
2. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

Art. 45 – Determinazione delle spese ammissibili e del contributo liquidabile

1. A seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento e della documentazione di spesa si provvederà:
 - a determinare, in base alle regole definite nel presente bando la spesa rendicontata ammissibile a finanziamento;
 - a quantificare l'importo del contributo liquidabile, tenuto conto della percentuale e della presenza dei requisiti di premialità indicati nell'articolo 8 del presente bando.
2. Qualora l'importo delle spese rendicontate ammesse dovesse risultare inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da liquidare verrà proporzionalmente ricalcolato.
3. Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta nessun aumento del contributo concesso.

Art. 46 – Quando verrà liquidato il contributo

1. La liquidazione del contributo verrà effettuata, con decreto del Commissario delegato alla ricostruzione, in un'unica soluzione, entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento e della documentazione di spesa.

Art. 47– Condizione per la liquidazione del contributo

1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato:

- se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL. (DURC) o nei confronti della propria cassa previdenziale. Qualora venga accertata una irregolarità in capo all'impresa si opererà con la procedura prevista dall'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso d'inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;

solo per le imprese, le associazioni, le fondazioni, gli enti no profit e le forme societarie di professionisti:

- che i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (**COMUNICAZIONE ANTIMAFIA**).

TITOLO 14

OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Art. 48 – Obblighi di carattere generale

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di provare, al momento della presentazione della domanda di pagamento del contributo, che l'attività in relazione alla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi a contributo, sia ancora in corso di svolgimento oppure – nel caso di progetti finalizzati all'avvio di nuove attività – che sia stata effettivamente avviata;
- di collaborare con la Struttura Commissariale e la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi al progetto finanziato, alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del presente bando;
- di compilare il questionario sul "Profilo di sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna".

Art. 49 – Obbligo di garantire la stabilità dell'operazione

1. I beneficiari del contributo, o i soggetti eventualmente subentranti nei casi e con le modalità indicate nell'articolo 36, devono garantire, almeno per la durata di 3 anni decorrenti dalla data della liquidazione del contributo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata con il presente bando.

2. Garantire la stabilità dell'operazione significa che il beneficiario dei contributi:

- non deve, fatte salve le variazioni del soggetto beneficiario indicate nell'articolo 36 – da valutare caso per caso -, cedere a terzi i beni oggetto di finanziamento;
- non deve rilocalizzare l'attività al di fuori delle aree indicate nel Titolo 6 del presente bando;
- non deve cessare l'attività.

TITOLO 15

CONTROLLI

Art. 50 – Oggetto dei controlli

1. Il Commissario Delegato alla ricostruzione e la Regione si riservano in ogni momento la facoltà di svolgere – anche nei 3 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo - controlli e sopralluoghi in loco, anche tramite incaricati esterni, al fine di verificare il rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi previsti nel presente bando.
2. I suddetti controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:
 - il possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 3 anni dalla data della liquidazione del contributo;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività degli investimenti finanziati, per 3 anni dalla data della liquidazione del contributo;
 - la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto presentato e ammesso al contributo;
 - l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
5. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già effettuate, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo.

TITOLO 16

CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 51 – Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo

1. Si ha decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, oltre che nei casi previsti nei precedenti paragrafi del presente bando, anche qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data di liquidazione:

- a) il beneficiario perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- b) il beneficiario, fatte salve le variazioni dello stesso indicate nell'articolo 36 – da valutare caso per caso –, abbia ceduto a terzi la proprietà dei beni oggetto di finanziamento;
- c) il beneficiario abbia rilocalizzato l'attività al di fuori delle aree indicate nel Titolo 6 del presente bando;
- d) il progetto ammesso a contributo non venga realizzato o venga in tutto o in parte realizzato in aree diversa da quelle indicate nel Titolo 6 del presente bando;
- e) il beneficiario abbia cessato l'attività;
- f) il beneficiario risulti – se impresa - in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposto ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, determinata da comportamenti fraudolenti;
- g) risulti che i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno dell'impresa, associazione, fondazione o ente no profit, o della forma societaria tra professionisti sono destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o sono stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- h) il beneficiario apporti, senza alcuna preventiva comunicazione alla Regione, variazioni al progetto che necessitano di espressa autorizzazione;
- i) il totale della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell'istruttoria della documentazione di rendicontazione scenda al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto originariamente approvato o al di sotto della soglia minima di investimento di € 10.000,00 prevista nell'articolo 7;
- j) il beneficiario non presenti la domanda di pagamento entro i termini di cui all'articolo 38 o la presenti con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 37;
- k) il beneficiario presenti una dichiarazione di rinuncia alla realizzazione del progetto e al relativo contributo.

2. Il passaggio dalla caratteristica di PMI a quella di grande impresa a seguito di processi di crescita interna o di operazioni di acquisizione e fusione effettuate dall'azienda beneficiaria successivamente all'approvazione della domanda, non è considerato una perdita dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni del bando.

3. Si avrà inoltre decadenza del contributo con conseguente revoca dello stesso nei seguenti casi:

- nel caso in cui gli esiti dei controlli previsti al paragrafo 50 siano negativi, per la parte di spesa coinvolta;
- nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme a quanto previsto nella domanda presentata, per la parte di spesa coinvolta e a condizione che la parte di progetto non conforme non sia tale da inficiare l'intero progetto.

Art. 52 – Procedura di revoca del contributo

1. Il procedimento di revoca del contributo si svolge attraverso le seguenti fasi:

- prima dell'adozione del provvedimento di revoca verrà notificato ai proponenti un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 contenente le motivazioni che giustificano la revoca stessa;
- entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal ricevimento preavviso di revoca il beneficiario ha la facoltà di presentare al Servizio regionale competente memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale;

- trascorsi 10 giorni dal ricevimento del preavviso di revoca, in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, si procederà all'adozione del provvedimento di revoca del contributo.

Art. 53 – Recupero forfettario a carico dei beneficiari

1. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione dell'atto di richiesta di restituzione dell'acconto o della totalità del contributo erogato.

TITOLO 17

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 – Informazioni generali sul bando

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:
 - sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <http://imprese.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando;
 - rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. **848800258** - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario;
 - E-mail: imprese@regione.emilia-romagna.it.

Art. 55 – informazioni sul procedimento amministrativo

1. Le unità organizzative alle quali è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando sono quelle di seguito indicate:
 - il **Servizio Qualificazione delle Imprese della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese** è responsabile del procedimento di istruttoria delle domande di contributo, della proposta di concessione dei contributi da formulare Commissario alla ricostruzione nonché dell'approvazione delle eventuali richieste di variazione sostanziali dei progetti;
 - una specifica struttura individuata successivamente da Commissario Delegato alla Ricostruzione sarà responsabile del procedimento di istruttoria e valutazione delle domande di pagamento corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa e contabile e della proposta al Commissario in merito alla liquidazione dei contributi;
 - **la struttura del Commissario delegato alla ricostruzione** è responsabile in merito all'adozione dei decreti di concessione e liquidazione dei contributi.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad uno dei Servizi sopra indicati. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo urp@postacert.regione.emilia-romagna.it. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Art. 56 – Adesione alla carta dei principi di responsabilità sociale e compilazione del questionario

1. I beneficiari, inoltre, avendo sottoscritto la carta dei Principi di Responsabilità Sociale d'Impresa della Regione Emilia-Romagna hanno l'obbligo, di fornire le informazioni relative alle eventuali azioni da loro effettuate al fine di dare concreta attuazione ai principi stessi, compresa la compilazione di questionari specificatamente dedicati.

Art. 57 – Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016

a. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

b. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

c. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

d. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

e. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

f. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Verifica del possesso dei requisiti necessari per poter presentare progetti ammissibili, ai sensi dei punti 1), 2) e 3) del bando;
- b) Verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter effettuare la concessione dei contributi connessi alla realizzazione dei progetti valutati ammissibili;
- c) Verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter procedere alla liquidazione dei contributi, nella fase successiva alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

I dati personali sono trattati per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione nel 2019 e nel 2020 di progetti promozionali per l'artigianato ai sensi dell'art. 13, della L.R. n. 1/2010.

g. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste dal bando, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

h. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

i. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

j. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

k. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal bando per la presentazione di progetti promozionali a favore dell'artigianato cui all'art.13, L.R. n. 1/2010.



ALLEGATO A

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI IMPRESA FEMMINILE/GIOVANILE

Al fine di determinare la rilevanza della componente femminile e/o giovanile si applicano i seguenti criteri:

A) REQUISITI DI IMPRESA FEMMINILE

Si ha una rilevanza della componente femminile nei seguenti casi:

1. le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
2. le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
3. le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo

B) REQUISITI DI IMPRESA GIOVANILE

Si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi:

1. le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni;
2. le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 51% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
3. le società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.

Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda alla Regione, non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione giovanile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo.

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE FEMMINILE/GIOVANILE

Al fine di determinare la rilevanza della componente femminile e/o giovanile si applicano i seguenti criteri:

A) REQUISITI DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE FEMMINILE

Si riscontra la rilevanza della componente femminile qualora:

1. nel caso di singoli professionisti, il professionista sia una donna;
2. nel caso di associazioni/studi associati, società tra professionisti o di ingegneria, la maggioranza dei componenti degli stessi sia costituita da donne o la maggioranza delle quote della compagine associativa o societaria sia costituita da donne.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo

B) REQUISITI DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE GIOVANILE

Si riscontra la rilevanza della componente giovanile qualora:

1. nel caso di singoli professionisti, il professionista abbia un'età non superiore a 40 anni;
2. nel caso di associazioni/studi associati, società tra professionisti o di ingegneria, almeno il 51% dei componenti degli stessi sia costituito da persone di età non superiore a 40 anni o almeno il 51% delle quote della compagine associativa o societaria sia detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni.

Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che alla data di presentazione della domanda alla Regione, non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione giovanile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo.

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' NO PROFIT FEMMINILE/GIOVANILE

Al fine di determinare la rilevanza della componente femminile e/o giovanile si applicano i seguenti criteri:

A) REQUISITI DI ATTIVITA' NO PROFIT FEMMINILE

Si ha una rilevanza della componente femminile qualora almeno il 51% degli associati/soci è costituita da persone fisiche donne.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo.

B) REQUISITI DI ATTIVITA' NO PROFIT GIOVANILE

Si ha una rilevanza della componente giovanile qualora almeno il 51% degli associati/soci è costituita da persone fisiche di età non superiore a 40 anni.

Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda alla Regione, non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione giovanile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo.



ALLEGATO B

PRESA IN VISIONE E ADESIONE ALLA CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

Il sottoscritto (cognome e nome) _____, nato a _____, in data _____ residente in, via _____ n. __ Comune _____ Prov. _____ c.a.p. _____ codice fiscale _____, in qualità:

- di legale rappresentante dell'impresa _____
- di legale rappresentante dell'associazione _____
- di legale rappresentante della fondazione _____
- di legale rappresentante dell'ente no profit _____
- di libero professionista che opera in forma singola, iscritto ad ordini/collegi professionali e alle rispettive casse di previdenza
- di rappresentante legale dell'associazione formalmente costituita da professionisti iscritti ad ordini/ collegi professionali _____
- di rappresentante legale della società di liberi professionisti iscritti ad ordini/ collegi professionali _____
- di rappresentante legale della società tra professionisti – stp di cui all'art.10 c.3 D.lgs 12/11/2011 n.183 come regolata dal dm 8 febbraio 2013 n.34: _____
- di rappresentante legale della società di professionisti o di ingegneria di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'articolo 46 del d.lgs n.50/2016 (nuovo codice degli appalti) _____
- di libero professionista che opera in forma singola, non sia iscritto a ordini o collegi professionali
- di rappresentante legale dell'associazione formalmente costituita da professionisti non iscritti a ordini o collegi professionali _____

DICHIARA

di avere preso visione e aderire alla seguente "Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa della Regione Emilia-Romagna":

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, mediante i Programmi regionali, nazionali e comunitari che gestisce direttamente, sostiene i progetti d'impresa nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, attraverso contributi diretti a fondo perduto, agevolazioni finanziarie, organizzazione della rete dei servizi per la ricerca e l'innovazione, azioni di promozione. A fronte di tale impegno ti chiede di contribuire a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale, promuovendo i principi della presente Carta per la Responsabilità Sociale d'Impresa. La Regione Emilia-Romagna intende così favorire la nascita e la crescita di imprese e filiere produttive innovative e socialmente responsabili, orientate alla pratica dei principi

della responsabilità sociale d'impresa (RSI), in coerenza con le strategie per lo sviluppo economico e sociale promossi dalla Commissione Europea e con provvedimenti di livello nazionale che valorizzano le azioni di RSI quali il rating di legalità.

Che cosa è la Carta dei Principi della Responsabilità Sociale

Per Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) si intende la volontà e la pratica da parte di un'impresa di incorporare tematiche con ricadute sociali e ambientali all'interno del proprio sistema di decisione e gestione, di ridurre i propri impatti sull'ambiente e sul contesto territoriale, in modo responsabile e trasparente, conformemente con la legislazione nazionale e internazionale, ma anche capace di andare al di là delle prescrizioni normative.

Gli impegni previsti in modo sintetico dalla Carta dei Principi di RSI che ti proponiamo, sono ispirati alla Linea Guida internazionale ISO 26001 sulla Responsabilità Sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia da parte dell'OCSE, dell'ONU e dell'Unione Europea (Linee Guida OCSE, Millennium Development Goals, Enterprise 2020); la Regione ha provveduto a diffonderli attraverso eventi di formazione, sostegno a laboratori di imprese per la RSI, partecipazione a progetti nazionali, come potrai vedere dal sito <http://imprese.regione.emiliaromagna.it/rsi> Ora chiediamo il tuo impegno per farli conoscere in modo più capillare ed adattarli alla tua impresa, creando così valore per l'intero territorio.

PRINCIPI

Trasparenza e Stakeholders

Operare secondo principi e pratiche di anti-corruzione e di concorrenza leale, valutare periodicamente le aspettative dei vari stakeholders (dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale, ambiente). Promuovere il dialogo e il coinvolgimento degli stakeholder attraverso periodici momenti di confronto e presentazione dei risultati delle azioni e impegni per la RSI. Assicurare buone e corrette relazioni con la catena dei fornitori e sub-fornitori. Intraprendere il percorso per ottenere il rating di legalità di cui al Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 27, convertito con la Legge 62/2012, per consentire trasparenza e semplificazione nei rapporti con gli stakeholders e con la Pubblica Amministrazione.

Benessere Dipendenti / Conciliazione Vita-Lavoro

Promuovere pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e favorire processi di inclusione anche verso i portatori di disabilità. Favorire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro. Favorire l'utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare aziendale. Assicurare il periodico confronto, ascolto e coinvolgimento attivo dei dipendenti per favorire il benessere in azienda.

Clienti e Consumatori

Realizzare prodotti e servizi sicuri che garantiscano bassi impatti ambientale e facilità nel loro smaltimento e/o recupero. Realizzare attività di vendita, marketing e commercializzazione oneste e basate su comunicazioni e messaggi non fuorvianti o ingannevoli. Attivare azioni di comunicazione e dialogo con i consumatori nell'ambito della gestione delle informazioni, reclami e miglioramento continuo dei prodotti / servizi.

Gestione Green di prodotti e processi

Prevenire e ridurre forme di inquinamento, contenere la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il riciclaggio degli scarti di produzione. Migliorare l'efficienza energetica nei processi produttivi e negli edifici e utilizzare energie rinnovabili per mitigare gli effetti sul cambiamento climatico. Introdurre criteri di eco-design in fase di lancio di nuovi prodotti per prevenire e contenere gli impatti ambientali e i costi ambientali per la filiera. Contribuire a proteggere i sistemi naturali e la biodiversità del territorio, utilizzando in modo sostenibile le risorse naturali comuni. Gestire i processi di acquisto dei materiali e servizi sulla base di criteri di elevata sostenibilità ambientale e sociale. Introdurre, dove possibile, sistemi di gestione ambientali e sociali, come fattori distintivi dell'impresa,

Relazione con la Comunità Locale e il Territorio

Contribuire a migliorare il benessere e lo sviluppo sociale ed economico del territorio sostenendo e/o partecipando ad iniziative e progetti di sviluppo locale (Scuole, Volontariato, Enti pubblici). Contribuire a promuovere il patrimonio culturale, storico ed identitario del territorio e della comunità. Segnalare alla Regione rilevanti e significative esperienze in materia di RSI e di innovazione per l'impresa da diffondere anche attraverso l'apposito spazio dedicato.

Firma



ALLEGATO C

MODELLO DI PROCURA SPECIALE

(Da allegare alla domanda di contributo solo se chi appone la firma digitale alla domanda ed ai suoi allegati è diverso dal legale rappresentante dell'impresa proponente)

LA PRESENTE PROCURA VA FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DAL LIBERO PROFESSIONISTA IN ORIGINALE; DELL'ORIGINALE FIRMATO VA FATTA UNA COPIA IN PDF CHE ANDRÀ TRASMESSA, INSIEME A COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL MEDESIMO LEGALE RAPPRESENTANTE, CON IL RESTO DEI DOCUMENTI RICHIESTI DAL BANDO.

PROCURA SPECIALE

ai sensi del co.3 bis art.38 DPR.445/2000

Io sottoscritto	
-----------------	--

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, conferisco a:

•	Associazione (specificare)	
•	Studio professionale (specificare)	
•	Altro (es. privato cittadino, da specificare)	

con sede (solo per forme associate)

Comune		Provincia	
Via		Cod. Fiscale	

nella persona di:

Nome		Cognome	
Cod. Fiscale		Cell./tel.	
e.mail/PEC			

Procura speciale

(scegliere uno o più delle seguenti attività)

- per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica alla Regione Emilia-Romagna della domanda di partecipazione al **"BANDO PER IL RIPOPOLAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI PIU' COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012"**;
- per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all'inoltro on-line della medesima domanda;
- per l'elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la domanda e/o il procedimento amministrativo di cui al punto 1, presso l'indirizzo di posta elettronica del procuratore, che provvede alla trasmissione telematica (la ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica del delegante);
- altro (specificare, ad es.: ogni adempimento successivo previsto dal procedimento):
-

Sarà mia cura comunicare tempestivamente l'eventuale revoca della procura speciale.

Dichiaro inoltre

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che:

- i requisiti dichiarati nella domanda corrispondono a quelli effettivamente posseduti e richiesti per i soggetti indicati ed i locali dell'attività, dalla normativa vigente;
- la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla domanda rispetto ai documenti conservati dall'impresa e dal procuratore.

Firma del legale rappresentante o del libero professionista

(accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato ai sensi dell'articolo 38, del DPR 28.12.2000, n. 445)